

**AZIONE COMUNE 2003/681/PESC DEL CONSIGLIO**

**del 29 settembre 2003**

**relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia  
(EUPOL «Proxima»)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, l'articolo 26 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In ottemperanza dell'accordo quadro di Ohrid, il contributo dell'Unione europea si basa su un approccio ampio, con attività che abbracciano l'intera gamma di aspetti dello stato di diritto, compresi programmi di costruzione istituzionale ed attività di polizia che si sostengono e rafforzano a vicenda. Le attività dell'Unione, sostenute fra l'altro dai programmi di costruzione istituzionale della Comunità nell'ambito del regolamento CARDS, contribuiranno all'attuazione globale della pace nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e al conseguimento degli obiettivi della politica generale dell'Unione nella regione, in particolare del processo di stabilizzazione e associazione.
- (2) L'Unione europea ha nominato un rappresentante speciale dell'Unione europea per contribuire al consolidamento del processo politico pacifico e alla piena attuazione dell'accordo quadro di Ohrid, per contribuire ad assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, nonché per assicurare il coordinamento degli interventi della comunità internazionale volti a favorire l'attuazione e la sostenibilità delle disposizioni di detto accordo quadro.
- (3) La risoluzione 1371 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 26 settembre 2001, accoglie favorevolmente l'accordo quadro e ne appoggia la piena attuazione grazie all'impegno, fra l'altro, dell'Unione europea.
- (4) Al fine di preservare e di rafforzare i significativi risultati conseguiti nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia attraverso il notevole impegno dell'Unione europea in termini di azione politica e di risorse, l'Unione europea deve rafforzare il suo ruolo nelle attività di polizia allo scopo di contribuire ulteriormente ad un clima di sicurezza e di stabilità che consenta al governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di attuare l'accordo quadro di Ohrid.
- (5) L'attuale situazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la sicurezza è stabile, ma può deteriorarsi, con ripercussioni potenzialmente gravi sulla sicurezza internazionale. Un impegno dell'Unione europea a livello di azione politica e di risorse contribuirà a radicare la stabilità nella regione.
- (6) Il 16 settembre 2003 le autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno invitato l'Unione europea ad assumersi la responsabilità di rafforzare il suo ruolo nelle attività di polizia e di spiegare una missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL «Proxima»). A tal fine dovrà essere concluso un accordo tra le autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e l'Unione europea.
- (7) Le operazioni EUPOL «Proxima» e Concordia devono essere considerate operazioni distinte, oggetto di decisioni distinte.
- (8) Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare il controllo politico su EUPOL «Proxima» e darle una direzione strategica, incluso il gruppo di pianificazione, nonché adottare le decisioni pertinenti in conformità dell'articolo 25, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il CPS dovrebbe essere informato periodicamente su tutti gli aspetti della missione, se necessario anche mediante briefing del rappresentante speciale dell'Unione europea e del responsabile della polizia/capo della missione.
- (9) In conformità degli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) ai sensi degli articoli 18 e 26 del TUE, nell'attuazione delle misure che rientrano nel controllo politico e nella direzione strategica assicurati dal CPS ai sensi dell'articolo 25 del TUE.
- (10) I paesi terzi dovrebbero partecipare all'operazione conformemente agli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo a Nizza.
- (11) L'articolo 14, paragrafo 1, del TUE richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune; l'indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio comunitario esprime la volontà dell'autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d'impegno nel rispettivo esercizio di bilancio.

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

**Missione**

1. L'Unione europea istituisce una missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL «Proxima») comprendente un gruppo di pianificazione da istituire entro il 1° ottobre e una fase operativa a decorrere dal 15 dicembre 2003 al più tardi.
2. L'EUPOL «Proxima» opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni contenuti nel mandato della missione che figura nell'articolo 3.

*Articolo 2***Fase di pianificazione**

1. Durante la fase di pianificazione il gruppo di pianificazione comprende un capo della missione di polizia/capo del gruppo di pianificazione e il personale necessario per svolgere le funzioni derivanti dalle necessità della missione.
2. Nel processo di pianificazione sarà effettuata in via prioritaria una valutazione globale dei rischi, che potrà essere aggiornata se necessario.
3. Il segretario generale del Consiglio elabora il concetto operativo (Conops) con l'assistenza del capo della missione di polizia/capo del gruppo di pianificazione. Il gruppo di pianificazione redige successivamente il piano operativo (OPLAN) e sviluppa tutti gli strumenti tecnici necessari per l'esecuzione dell'EUPOL «Proxima». Conops e OPLAN terranno conto della valutazione globale dei rischi. Il Consiglio approva il Conops e l'OPLAN.
4. Il gruppo di pianificazione opera in stretta cooperazione con l'OSCE.
5. Dal 15 dicembre 2003 il capo della missione di polizia/capo del gruppo di pianificazione diventa responsabile della polizia/capo della missione secondo quanto previsto all'articolo 5.

*Articolo 3***Mandato della missione**

L'EUPOL «Proxima», in linea con gli obiettivi dell'accordo di Ohrid, in forte partenariato con le pertinenti autorità e nell'ambito di una prospettiva più generale dello stato di diritto, in coordinamento e complementarità ottimali con la costruzione istituzionale della Comunità, nonché con l'OSCE e con i programmi bilaterali, sostiene, se del caso anche controllando e guidando:

- il consolidamento dell'ordine pubblico, inclusa la lotta alla criminalità organizzata, incentrandosi sulle zone sensibili,
- l'attuazione concreta della riforma globale del ministero degli Interni, compresa la polizia,
- l'operativa transizione verso una polizia di frontiera e la creazione della stessa come parte dell'impegno più generale dell'Unione europea destinato a promuovere la gestione integrata delle frontiere,
- la polizia locale nell'opera di rafforzamento della fiducia tra la popolazione,
- il rafforzamento della cooperazione con gli Stati limitrofi nel settore della polizia.

*Articolo 4***Struttura**

L'EUPOL «Proxima» è strutturata in linea di principio nel modo seguente:

- a) comando generale a Skopje, composto dal capo missione/responsabile della polizia e dal personale definito nell'OPLAN;
- b) una unità centrale di affiancamento a livello di ministero dell'Interno;
- c) alcune unità affiancate nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia con sede ai livelli appropriati.

*Articolo 5***Responsabile della polizia/capo della missione**

1. Il Consiglio designa, su proposta del SG/AR, un responsabile della polizia/capo della missione. Il responsabile della polizia/capo della missione esercita il controllo operativo (OPCON) dell'EUPOL «Proxima» e assume la gestione quotidiana delle operazioni dell'EUPOL «Proxima».
2. Il responsabile della polizia/capo della missione sottoscrive un contratto con la Commissione.
3. Ciascun operatore di polizia resta pienamente subordinato all'autorità nazionale competente. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OPCON) al capo dell'EUPOL «Proxima».
4. Il responsabile della polizia/capo della missione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'Unione europea interessata.

*Articolo 6***Personale**

1. Il personale dell'EUPOL «Proxima» è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all'articolo 3 e con la struttura di cui all'articolo 4.
2. Gli operatori di polizia sono distaccati dagli Stati membri. Il periodo minimo di distacco dovrebbe essere di un anno. Ogni Stato membro sostiene i costi relativi agli operatori di polizia da esso distaccati, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le spese di viaggio per e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
3. L'EUPOL «Proxima» assume il personale civile internazionale e il personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.
4. Gli Stati contributori o le istituzioni della Comunità possono anche, all'occorrenza, distaccare personale civile internazionale per almeno un anno. Ogni Stato contributore o istituzione della Comunità sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le spese di viaggio per e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

### Articolo 7

#### Catena di comando

La struttura dell'EUPOL «Proxima», quale parte dell'approccio dell'Unione europea più ampio relativo allo stato di diritto nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR,
- il CPS esercita il controllo politico e la direzione strategica,
- il responsabile della polizia/capo della missione guida l'EUPOL «Proxima» e ne assume la gestione quotidiana,
- il responsabile della polizia/capo della missione riferisce all'SG/AR tramite l'RSUE,
- l'SG/AR fornisce consulenza al responsabile della polizia/capo della missione tramite l'RSUE.

### Articolo 8

#### Controllo politico e direzione strategica

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in conformità dell'articolo 25 del TUE. Tale autorizzazione include le competenze in materia di modifica del piano operativo, della catena di comando e delle regole di ingaggio. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'operazione restano attribuite al Consiglio, assistito dal segretario generale/alto rappresentante.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente relazioni a cura del capo della missione di polizia relative alla conduzione della missione. Il CPS può invitare alle sue riunioni il capo della missione di polizia, se del caso.

### Articolo 9

#### Partecipazione di paesi terzi

1. Senza pregiudizio dell'autonomia decisionale dell'Unione europea e del quadro istituzionale unico dell'Unione, gli Stati aderenti sono invitati e altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL «Proxima» purché sostengano i costi relativi al distacco degli operatori di polizia e/o del personale civile internazionale da essi distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di viaggio per e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell'EUPOL «Proxima».

2. Senza pregiudizio dell'autonomia decisionale dell'Unione europea e del quadro istituzionale unico, paesi terzi possono essere invitati a partecipare all'operazione.

3. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare, in raccomandazione del responsabile della missione di polizia e del comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

4. I paesi terzi che forniscono un contributo all'EUPOL «Proxima» hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell'operazione rispetto agli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione.

5. Il CPS intraprende azioni appropriate riguardo alle modalità di partecipazione, anche in relazione alla possibile partecipazione finanziaria dei paesi terzi alle spese comuni e, se ne è richiesto, le sottopone al Consiglio.

6. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del TUE. Il segretario generale/alto rappresentante che assiste la presidenza può negoziare tali accordi a nome di quest'ultima.

### Articolo 10

#### Disposizioni finanziarie

1. I costi relativi all'attuazione della presente azione comune sono i seguenti:

- a) un importo massimo di 7,3 milioni EUR per le spese iniziali della missione,
- b) un importo massimo di 650 000 EUR per i costi correnti relativi al 2003, incluse indennità giornaliere di 100 EUR a persona per il 2003;
- c) un importo massimo di 7,056 milioni EUR per i costi correnti relativi al 2004, escluse le indennità giornaliere; tutti gli importi dovranno essere finanziati attingendo al bilancio comunitario.

Il finanziamento delle indennità giornaliere per il 2003 imputabile al bilancio PESC non ne pregiudica l'ammontare e le modalità di finanziamento per il 2004 e gli anni successivi.

L'importo definitivo per il 2004, comprese le modalità di finanziamento delle indennità giornaliere, è deciso dal Consiglio nel dicembre 2003.

2. Per quanto riguarda la spesa finanziata attingendo al bilancio comunitario si applica quanto segue:

- a) la spesa è amministrata secondo le regole e le procedure di bilancio della Comunità europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità. I cittadini dei paesi terzi possono partecipare alle gare;

b) il responsabile del gruppo di pianificazione/responsabile della polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

3. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPOL «Proxima», compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle unità.

#### Articolo 11

##### Azione comunitaria

1. Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione intende indirizzare la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi della presente azione comune, se del caso, con appropriate misure comunitarie.

2. Il Consiglio rileva altresì la necessità di adottare modalità di coordinamento a Skopje nonché a Bruxelles.

#### Articolo 12

##### Comunicazione di informazioni classificate

1. Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a comunicare alla NATO/KFOR e ai terzi associati alla presente azione comune, informazioni e documenti classificati dell'Unione europea fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'operazione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2. Il segretario generale/alto rappresentante è inoltre autorizzato a comunicare all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'Unione europea fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'operazione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

3. Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, il segretario generale/alto rappresentante è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'Unione europea fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'operazione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante seguendo procedure appropriate al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'Unione europea.

4. Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'Unione europea connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio.

#### Articolo 13

##### Status del personale dell'EUPOL «Proxima»

1. Lo status del personale dell'EUPOL «Proxima» nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUPOL Proxima, è stabilito in conformità della procedura di cui all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea. Il segretario generale/alto rappresentante che assiste la presidenza può negoziare tali disposizioni a suo nome.

2. Lo Stato o l'istituzione della Comunità che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione della Comunità in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

#### Articolo 14

##### Entrata in vigore. Durata

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione e scade il 14 dicembre 2004.

#### Articolo 15

##### Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI